



IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

r.g. n. 5/2022

Il Giudice Delegato dott.ssa Giuliana Filippello;

vista l'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 1 l. 3/2012 depositata [REDACTED]

[REDACTED] (con il patrocinio dell'avv. Andrea Moroder e Marco Alessandrini e con l'ausilio dell'OCC dott. Sandro Lucchetti);

- vista la documentazione depositata dai ricorrenti;

- vista la relazione con contestuale attestazione dell'OCC nominato;

- visto l'esito del voto anche mediante c.d. silenzio assenso da parte dei creditori nella misura del 60% su un totale di crediti pari ad euro 12.643.927,83 da cui è emerso che dei creditori ammessi al voto sono pervenute dichiarazioni di consenso – espresso o tacito – corrispondenti al 93,87% del creditori aventi diritto al voto;

- rilevato che, all'esito delle osservazioni formulate da [REDACTED], l'OCC ha provveduto a modificare i conteggi, senza che peraltro ciò abbia inciso negativamente sul raggiungimento delle maggioranze sopra indicate;

- richiamato quanto già evidenziato quanto alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 ss l. 3/2012 e, più in generale, il provvedimento del 27.01.2022;

- ritenuti conclusivamente sussistenti i presupposti per procedere all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti

PQM

Visto l'art. 12 l. 3/2012

OMOLOGA l'accordo di ristrutturazione del debito depositato in data 13.12.2021 da [REDACTED] (con il patrocinio dell'avv. Andrea

Moroder e Marco Alessandrini e con l'ausilio dell'OCC dott. Sandro Lucchetti);

DISPONE l'immediata pubblicazione dell'accordo e del presente decreto sul sito del Tribunale di Ancona.

Ancona, 19 aprile 2022

Il giudice delegato

Giuliana Filippello